

L'ufficio scolastico dell'Emilia Romagna chiarisce in un parere perché non c'è divieto di cumulo

# Fissi nel privato e precari nello stato

## Prof assunto da istituto privato può avere supplenza statale

DI CARLO FORTE

Anche i docenti a tempo determinato, in part-time o titolari di spezzone, che dal prossimo 1° settembre prenderanno servizio, possono svolgere altre attività lavorative contemporaneamente all'insegnamento nella scuola statale.

Ma l'orario di insegnamento non deve superare il 50% della prestazione normale. E, in ogni caso, la seconda attività non può essere svolta alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Il divieto di cumulo vale anche se il secondo lavoro è un'attività commerciale o una carica in una società a scopo di lucro. Non vale invece per le prestazioni svolte presso scuole private (anche a tempo indeterminato), sempre che il docente in questione abbia un rapporto di lavoro part-time (non superiore al 50% della cattedra) con la scuola statale. Chiarimenti in tal senso, di cui le scuole fanno spesso richiesta, si evincono da un parere dell'ufficio scolastico dell'Emilia Romagna ([www.istruzioneer.it](http://www.istruzioneer.it)). Il parere, che non è vincolante, è di particolare attualità in vista delle prossime operazioni di assunzione a tempo determinato, che si terranno a breve in tutte le province.

IL PART TIME

La questione, infatti, viene spesso sollevata in sede di operazioni di nomina. E non di rado si evolve in situazioni di vero e proprio contenzioso anche giuri-



sdzionale. Si pensi, per esempio, ai docenti precari interessati al mantenimento di rapporti di lavoro con gestori di scuole private, spesso a tempo indeterminato. Che talvolta non accettano un eventuale incarico a tempo determinato con la scuola statale, nel timore di essere costretti a dover risolvere il precedente rapporto privato.

Oppure si vedono costretti a fronteggiare le incertezze di procedimenti disciplinari a loro carico, spesso giuridicamente infondati.

I LAVORI CUMULABILI

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di cumulare con l'insegnamento eventuali rapporti professionali retribuiti, derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dalla utilizzazione economica da

parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. Queste possibilità di cumulo sono infatti espressamente previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001. E possono essere esercitate anche dai docenti in regime di tempo normale e a prescindere dal termine del rapporto (determinato o indeterminato).

I TIPI DI INCOMPATIBILITÀ

La disamina dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna riguarda, peraltro, le sole questioni riguardanti le incompatibilità. Secondo i tecnici emiliano-romagnoli ve ne sono di due tipi. Il primo è quello costituito dai lavori incompatibili con la professione docente, a prescindere dalla natura del rapporto (di ruolo o non di ruolo) e dall'articolazione dell'orario di lavoro (part-time e tempo pieno). Il secondo tipo è caratterizzato da un sorta di incompatibilità condizionata, dove l'incompatibilità resta tale, se il rapporto è a tempo pieno (di ruolo o non di ruolo) e decade, se il rapporto di lavoro è part-time. A patto che non superi il 50% dell'orario normale.

SEMPRE INCOMPATIBILI

Per quanto riguarda le incompatibilità generali, l'ufficio ha citato il comma 10 dell'articolo 508 del decreto legislativo 297/94 secondo cui «è da considerarsi quale attività incompatibile l'esercizio di attività commerciale da parte del docente». Questo divieto, secondo l'ufficio, non viene derogato neppure nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'articolo 1, comma 58 della legge 23/12/1996 n. 662, prevede, infatti, per il dipendente pubblico a regime orario part-time (50% di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa anche autonoma. Ma l'attività commerciale «deve essere tenuta distinta dalla fattispecie del lavoro autonomo». E dunque, la titolarità di un'attività commerciale resta

assolutamente vietata all'intera categoria di docenti, così come risulta vietata, per la medesima categoria, la possibilità di accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo stato e sia intervenuta l'autorizzazione del ministero.

I LAVORI COMPATIBILI

Per quanto riguarda i rimanenti lavori compatibili con il part-time, l'ufficio scolastico ha spiegato, in particolare, che l'articolo 53 del decreto legislativo 165/01, al comma 6, derogando da quanto stabilito dall'articolo 508 del decreto 297/94, esclude espressamente dall'applicazione del regime delle incompatibilità tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, nonché tutti i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali.

Ciò a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'amministrazione. (riproduzione riservata)

Azienda  
**Scuola**

a cura di  
ALESSANDRA RICCIARDI